

REGOLAMENTO (CE) N. 1288/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che avvia un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari tra l'altro della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari delle Filippine, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari tra l'altro della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 23 giugno 2005 dal comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea, a nome di quattro produttori comunitari.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti interessati dalla possibile elusione sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, di norma dichiarati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- (4) I prodotti che costituiscono oggetto dell'inchiesta sono gli accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro

esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, spediti dalle Filippine («prodotto oggetto dell'inchiesta»), di norma dichiarati negli stessi codici del prodotto in esame.

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2212/2003 ⁽³⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso le Filippine di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, e l'uso di dichiarazioni di origine inesatte.
- (7) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalle Filippine nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione, a parte l'istituzione del dazio. Questo cambiamento della configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto al trasbordo attraverso le Filippine di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e all'uso di dichiarazioni di origine inesatte.

La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore per le importazioni del prodotto in esame risultano indeboliti in termini quantitativi. Consistenti volumi di importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, provenienti dalle Filippine sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3.